



**AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI  
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1  
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)**

**Allegato C) Schema di Convenzione.**

**Convenzione disciplinante prestazioni, modalità, durata, corrispettivo ed oneri delle prestazioni sociali nella esecuzione del prestatore ammesso al Sistema di accreditamento**

Tra

L' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A 1, amministrazione procedente rappresentata da

\_\_\_\_\_

ED

Il fornitore \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ che stipula con i poteri di rappresentanza conferiti in atto

\_\_\_\_\_

Mediante la sottoscrizione con firma digitale delle parti

Premesso:

Che con provvedimento nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il prestatore sopra costituito e rappresentato è stato ammesso al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei Titoli di servizio.

Che l'interessato ha forma giuridica di:

- Imprenditore individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società Cooperativa
- Cooperativa Sociale
- Consorzio costituito in prevalenza da cooperative sociali
- Azienda pubblica di servizi alla persona
- Associazione di promozione sociale
- Organizzazione di volontariato

- Associazione, fondazione o altra istituzione privata senza scopo di lucro
- Lavoratore autonomo delle professioni sociali.

Che l'interessato è stato ammesso per la fornitura delle seguenti prestazioni sociali:

- Interventi di Home Care Premium 2022.
- Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti PNSCIA /PAC delle tipologie SAD ed ADI.
- Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI.
- Prestazioni di sostegno alle famiglie e alle risorse genitoriali dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale con figli minori.
- Servizi residenziali in Comunità tutelari per non autosufficienti.
- Servizi residenziali in Gruppo appartamento.
- Servizi di mobilità sociale e scolastica degli anziani e delle persone con disabilità.
- Ospitalità di tirocinio extra curricolare delle persone a rischio di povertà, dei soggetti svantaggiati e/o socialmente vulnerabili.
- Prestazioni agli alunni con disabilità accertata ai fini della inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché degli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado.

Che l'interessato al momento della presentazione della domanda di ammissione ha sottoscritto per presa visione ed accettazione il Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio

Che sull'interessato sono stati eseguiti con esito favorevole le verifiche relative al possesso dei requisiti nonché quelli relativi alla soddisfazione degli altri criteri di selezione previsti dall'avviso di indagine esplorativa di interesse e dal Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni regolate dal Catalogo dei titoli di servizio unificato sub allegato a) al medesimo avviso.

Che sull'interessato sono stati eseguiti con esito favorevole le verifiche in BDA previste dalla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia).

Che sull'interessato sono stati eseguiti con esito favorevole controlli DURC ed inadempimenti.

Che il prestatore ha ottemperato agli adempimenti propedeutici alla stipula della presente convenzione consegnando la documentazione di seguito indicata:

1. patto di legalità uniformemente sottoscritto
2. designazione del coordinatore dei servizi
3. eventuale altra documentazione richiesta dall'amministrazione.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

#### Articolo 1 Premesse.

Le parti come innanzi costituite e rappresentate accettano la narrativa contenuta nelle premesse che della presente convenzione formano parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 2 Oggetto della convenzione.

La presente convenzione regola le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti relativamente a tipologia, condizioni, termini, modalità, oneri e compensi delle prestazioni regolarmente eseguite dal prestatore ammesso al Sistema di accreditamento dei fornitori delle sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio.

L'ente fornitore, garantisce per tutta la durata della convenzione la permanenza dei requisiti di ordine generale, di quelli corrispondenti ai criteri di selezione, degli standard qualitativi ulteriori che l'interessato abbia attestato di detenere ai fini dell'ammissione al Sistema di accreditamento, nonché della stipula della presente convenzione impegnandosi a comunicare tempestivamente all'amministrazione ogni causa di decadenza, ovvero le situazioni intervenute a modificare requisiti e titoli posseduti al momento della stipula.

#### Articolo 3 Prestazioni.

Le prestazioni regolate dalla presente convenzione sono corrispondenti a quelle identificate dal provvedimento di ammissione dell'interessato al Sistema di accreditamento.

Le stesse sono eseguite dal fornitore nel rispetto della presente convenzione, nonché delle regolazioni contenute nel Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio.

Il fornitore deve detenere, per tutta la durata della convenzione, le iscrizioni negli Albi e/o Registri ed elenchi riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, ogni altra abilitazione ed autorizzazione prevista dalla vigente normativa in quanto applicabile all'esecuzione delle prestazioni per le quali con provvedimento dell'amministrazione precedente, l'interessato sia stato ammesso al Sistema di accreditamento dei Fornitori nonché alla sottoscrizione del presente atto.

Le prestazioni devono essere eseguite nel rispetto dei Piani assistenziali personalizzati, definiti dalle UVI/EEMM, alla stregua della valutazione del bisogno operata dagli assistenti sociali Case/managers, nonché contenuti negli atti di adesione al servizio sottoscritti dai beneficiari, ove sono definiti, tipologia, modalità e tempistica delle attività e delle prestazioni professionali da fornire ai beneficiari, nonché frequenza e regolazione di intensità delle medesime.

#### Articolo 4 Destinatari delle prestazioni.

L'amministrazione procedente identifica gli aventi titolo alle prestazioni sociali nell'applicazione di regole di uniformità e trasparenza, nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni, nonché degli avvisi pubblici disciplinanti requisiti, criteri di precedenza, condizioni e termini di accesso alle prestazioni sociali da parte dei richiedenti, nonché gestione dei servizi e l'eventuale contribuzione economica dovuta dai beneficiari al costo delle prestazioni.

L'ammissione dei beneficiari alle prestazioni è condizionata alla sottoscrizione da parte degli stessi dell'atto di adesione che definisce Piano assistenziale personalizzato degli interventi, frequenza, intensità e durata delle prestazioni, contribuzione economica dovuta al costo del servizio, nonché l'opzione del prestatore degli interventi esercitata nell'ambito del Sistema di accreditamento dai medesimi interessati.

Il beneficiario si rivolge al fornitore dallo stesso selezionato nell'ambito del Sistema di accreditamento, per ricevere le prestazioni regolate dal Piano assistenziale di intervento personalizzato, trasferendo al medesimo l'esigibilità nei confronti dell'amministrazione erogante della controprestazione corrispondente alla valorizzazione economica dei "Titoli di servizio".

#### Articolo 5 Luogo delle prestazioni.

Il luogo di consegna ed esecuzione delle prestazioni corrisponde a quello dei Comuni dell'ambito territoriale sociale A 01.

Il fornitore assume l'obbligazione di eseguire le prestazioni presso il domicilio dei beneficiari, ovvero presso ogni diverso luogo, sede istituzionale e/o struttura abilitata/accreditata per la fornitura di assistenza, cure sanitarie, prestazioni socio sanitarie e/o ulteriori prestazioni di welfare, indicati dai Piani di intervento persona.

#### Articolo 6 Durata.

La presente convenzione ha una durata triennale decorrente dal momento della sottoscrizione della medesima e fino alla conclusione dei successivi 36 mesi.

La durata della presente convenzione può essere prorogata qualora gli organi competenti dell'amministrazione procedente dispongano la proroga di un ulteriore periodo della efficacia del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio.

#### Articolo 7 Regolare esecuzione della fornitura.

Il fornitore esegue le prestazioni rispettando la disciplina contenuta nella presente convenzione, nell'avviso emanato per l'ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di

servizio, del Disciplinare unificato sub allegato a) del medesimo avviso, nello stesso Catalogo dei titoli di servizio, nonché rispettando gli atti di adesione al servizio sottoscritti dai beneficiari, ove sono definiti, tipologia, modalità e tempistica delle attività e delle prestazioni professionali da fornire ai beneficiari, nonché frequenza e regolazione di intensità delle medesime.

Il fornitore, per tutta la durata della convenzione, deve mantenere le iscrizioni negli Albi e/o Registri ed elenchi riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, ogni altra abilitazione ed autorizzazione prevista dalla vigente normativa in quanto applicabile alle prestazioni stabilite dal provvedimento di ammissione al Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio regolate dal presente atto.

Il fornitore, per tutta la durata della convenzione, deve, altresì, garantire condizioni non discriminatorie nonché di regolare trattamento giuridico, economico, ed assicurativo del personale dipendente, ovvero dei volontari, rispettando le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con l'applicazione delle norme di carattere generale e speciale che disciplinano natura giuridica, forme associative e costitutive, regimi autorizzativi, profili di responsabilità, modelli di rappresentanza, iscrizione ad albi e registri, delle categorie dei soggetti giuridici di appartenenza del prestatore, nonché compatibili con le norme di settore disciplinanti la particolare prestazione sociale erogata.

#### Articolo 8

##### Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli obblighi in materia di tutela e prevenzione per la salute nei luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando tutto quanto stabilito dalla disciplina contenuta nell'articolo 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'ente fornitore ha l'obbligo di rispettare le disposizioni materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del D.lgs. 81/2008, fermo restando la normativa di settore in quanto applicabile alle prestazioni per l'esecuzione delle quali l'interessato sia stato ammesso al Sistema di accreditamento dei Fornitori ed alla sottoscrizione della presente convenzione, nonché compatibilmente con l'applicazione delle norme di carattere speciale disciplinanti forme associative e costitutive, regimi autorizzativi e profili di responsabilità, modelli di rappresentanza, iscrizione ad albi e registri, delle categorie dei soggetti giuridici di propria appartenenza.

#### Articolo 9

##### Responsabilità civile e coperture assicurative.

Per tutto quanto regolante la materia trova compiuta applicazione la disciplina contenuta nel Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli unificato sub allegato a) dell'avviso per l'ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento, alla quale espressamente si rinvia.

## Articolo 10 Controlli e verifiche sulla regolare esecuzione

L'amministrazione procedente esegue, verifiche e controlli sulla regolare esecuzione delle forniture, destinate accertare l'effettivo rispetto da parte del fornitore delle regolazioni contenute nel Disciplinare del Sistema di accreditamento, nonché sulla permanenza dei requisiti di ordine generale, di quelli corrispondenti alla soddisfazione dei criteri di selezione, degli standard qualitativi ulteriori che l'interessato abbia attestato di detenere ai fini dell'ammissione al Sistema di accreditamento, nonché della stipula della presente convenzione.

Gli assistenti sociali anche sulla base delle segnalazioni provenienti da familiari, da altre istituzioni e servizi del territorio nonché dagli stessi beneficiari, assicurano una costante attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni regolate dal Piano personalizzato mediante sopralluogo al domicilio degli interessati.

## Articolo 11 Finanziamento dei titoli di servizio.

Gli stanziamenti che assicurano la sostenibilità finanziaria delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei "Titoli di servizio" trovano imputazione e copertura sulle disponibilità del Bilancio dell'ente. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, a valere sugli stanziamenti riportati dallo stesso, senza necessità di ulteriori atti, sono assunti gli impegni della spesa dei "Titoli di servizio" regolati dal Catalogo.

Il personale responsabile delle UO, assegnatario dell'istruttoria dei procedimenti e della gestione tecnica dei servizi di competenza, relativamente agli esercizi del bilancio, sulla base della documentazione disponibile, individuata la fonte di finanziamento, ovvero l'amministrazione erogante e verificate ragione del credito, sussistenza del titolo, nonché quantificata la somma da incassare e riscontrata la relativa scadenza, distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, comunica al responsabile del Servizio finanziario ogni elemento necessario all'accertamento dell'entrata, anche ai fini delle eventuali successive variazioni di bilancio, nonché procede al tracciamento del relativo CUP.

## Articolo 12 Titoli di servizio e fatturazione.

La controprestazione delle attività professionali è regolata dal Catalogo dei Titoli di servizio delle prestazioni sociali unificato al Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori che stabilisce la valorizzazione economica delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe del costo del lavoro previste dal MLPS per la retribuzione dei lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale ed educativo dalle cooperative sociali, al netto della componente minima residuale destinata alla copertura degli oneri gestionali sostenuti dal prestatore.

L'ente fornitore, emette la fatturazione per le prestazioni regolarmente eseguite, con cadenza trimestrale, decorsi 30 giorni dall'esecuzione delle medesime, unificando al documento contabile:

- a. Cedolini paga relativi al personale impiegato nella erogazione degli interventi
- b. Contratti di lavoro del personale impiegato nella erogazione degli interventi
- c. Bonifici di pagamento erogati al personale impiegato nella erogazione degli interventi
- d. F24 attestanti la evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.

### Articolo 13 Obblighi di tracciabilità.

L'ente fornitore rispetta gli obblighi:

Di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

Di effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con espresso divieto di utilizzo del denaro contante;

Dare indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice del codice unico di progetto (CUP), tenuto conto che la Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, precisa di ritenere che, nel quadro normativo vigente, servizi sociali (e sanitari) erogati in regime di accreditamento, debbano ragionevolmente risultare esclusi dagli obblighi di tracciabilità del CIG fermo restando l'acquisizione del CUP nel caso di investimento pubblico.

### Articolo 14 Liquidazioni e pagamenti.

L'amministrazione regola la controprestazione a norma dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009, previa attestazione di regolare esecuzione espressa dal responsabile del servizio, esito favorevole dei controlli DURC e degli inadempimenti eseguiti sul prestatore, visto di regolarità contabile e copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'amministrazione si riserva di subordinare l'emanazione dei provvedimenti di liquidazione delle prestazioni e l'emissione degli ordini di pagamento all'esito favorevole dei controlli eseguiti per accertare le effettive condizioni di non discriminazione e di regolare trattamento giuridico, economico, ed assicurativo del personale dipendente, ovvero dei volontari, utilizzati dal prestatore nella fornitura delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

### Articolo 15 Misure organizzative sui pagamenti.

Allo scopo di garantire la tempestività dei pagamenti, rispettando le previsioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 relative alle azioni di contrasto ai ritardi del pagamento nelle transazioni commerciali, nonché nel

rispetto dell'articolo 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009, l'ente procede all'attuazione le misure organizzative previste da apposito provvedimento.

Agli effetti della sottoscrizione della presente convenzione, ferma restando la disponibilità espressa dal fornitore, possono essere definiti dal responsabile della UO del servizio competente e dal rappresentante del medesimo fornitore, appositi e separati accordi regolanti la disponibilità del prestatore ad accettare termini di pagamento più lunghi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti, fermo restando e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in quanto applicabili.

#### Articolo 16

Attività di monitoraggio e verifica sul livello di soddisfazione degli utenti.

Le Linee Guida ANAC prevedono che le amministrazioni pubbliche nel concedere voucher o titoli di servizio ai cittadini da spendere presso fornitori accreditati attuino la verifica periodica del fabbisogno e della qualità delle prestazioni eseguite anche attraverso la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti.

L'ente procede alla costituzione di apposito Organismo incaricato di monitorare e misurare lo standard di soddisfazione dei destinatari finali delle prestazioni sociali eseguite dai prestatori ammessi al Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio.

L'organismo potrà essere costituito anche da risorse e competenze professionali reperite all'esterno del sistema organizzativo dell'ente.

#### Articolo 17

Penalità, poteri sostitutivi, revoca e risoluzione della convenzione.

Per tutto quanto regolante la materia trova compita applicazione la disciplina contenuta nel Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli unificato sub allegato a) dell'avviso per l'ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento, alla quale espressamente si rinvia.

#### Articolo 18

Divieto di subappaltare le prestazioni.

Non è consentito subappaltare la fornitura delle prestazioni regolate dalla presente convenzione.

Le stesse devono essere compiutamente ed integralmente eseguite dall'interessato rispettando la disciplina contenuta nell'avviso emanato per l'ammissione degli interessati al Sistema di accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali regolate dal Catalogo dei titoli di servizio, dal Disciplinare unificato sub allegato a) del medesimo avviso, nonché negli atti di adesione al servizio sottoscritti dai beneficiari, ove sono definiti, tipologia, modalità e tempistica delle attività e delle prestazioni professionali da fornire ai beneficiari, nonché frequenza e regolazione di intensità delle medesime.



## Articolo 19 Cessione del credito.

La fornitura non può essere ceduta. Non è permesso al fornitore di cedere in favore di terzi soggetti nessun credito e/o diritto derivante dalla stipula del presente atto.

L'ente fornitore ha tuttavia facoltà di richiedere all'amministrazione di accettare le operazioni relative ai crediti del prestatore, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del D.lgs. 50/2016. L'amministrazione si riserva di stabilire eccezioni subordinando l'accettazione al rispetto delle seguenti condizioni:

Le somme derivanti dai crediti possono essere girate ad istituti di credito autorizzati fermo restando la formale accettazione resa dall'amministrazione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità od onere di carattere economico, ovvero di qualunque altra natura per interessi maturati o maturandi che siano riconducibili ad anticipazioni e/o sovvenzioni creditizie concesse al fornitore inserito nel Sistema di accreditamento da Banche e/o istituti di credito.

Eventuali operazioni relative ai crediti del prestatore non devono in ogni caso pregiudicare, ovvero interferire con la regolarità della fornitura, non risultare di ostacolo o pregiudizio alle verifiche di controllo eseguite dall'amministrazione sulla esecuzione delle prestazioni, ovvero alle attività di monitoraggio e rendiconto condotte sulle prestazioni e sulla spesa.

## Articolo 20 Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare - Azienda speciale consortile A1- anche mediante di strumenti digitali, nel rispetto della normativa nazionale nonché dei fondamentali principi contenuti nel GDPR UE 2016/679, per il tempo strettamente necessario nonché esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali previste dalla presente convenzione, nell'osservanza delle misure di sicurezza volte a prevenire eventuali perdita dei dati, usi illeciti o non corretti od accessi non autorizzati.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero di misure precontrattuali di cui l'interessato è parte e/o comunque adottate su richiesta dello stesso".

Dati personali ed informazioni sono trattati da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento in osservanza dell'articolo 6 del GDPR UE 2016/679.

## Articolo 21 Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Agli effetti della sottoscrizione della presente convenzione, l'ente fornitore accetta la nomina di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" come conferita dal Titolare e sottoscritta dall'interessato.

## Articolo 22 Modifiche della convenzione

Alla presente convenzione possono essere apportate modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, col consenso delle parti e previo provvedimento degli organi competenti dell'amministrazione, specialmente qualora siano introdotte dallo Stato e/o dalla Regione innovazioni e/o modifiche della disciplina relativa ai requisiti giuridici, professionali, tecnici, organizzativi e strutturali richiesti ai prestatori per l'accreditamento dei servizi.

## Articolo 23 Controversie e foro competente.

Qualsiasi insorgente controversia derivante dall'interpretazione della presente convenzione che non possa trovare una bonaria ricomposizione delle parti, è rimessa alla giurisdizione del Foro del Tribunale di Benevento.

## Articolo 24 Registrazione.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non su richiesta dei contraenti.

## Articolo 25 Norme finali di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e normative vigenti in quanto applicabili.

La presente convenzione è formata in applicazione dell'articolo 55 del D.lgs. 117/2017, ove è stabilito che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione territoriale dei servizi del Piano sociale di zona, coinvolgono gli enti del Terzo settore anche mediante forme di accreditamento, individuando gli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che pertanto non trovano applicazione le norme relative agli appalti e contratti pubblici contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## Articolo 26 Sottoscrizione

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale.

L'organo competente dell'amministrazione \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante del fornitore \_\_\_\_\_